

**INTESA TRA REGIONE TOSCANA E ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI  
MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI  
RAPPORTI DI LAVORO CONVENZIONALE A TEMPO INDETERMINATO**

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale del 23 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni che, all'art. 97, disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi nel settore dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, prevedendo la possibilità di conferire incarichi provvisori a medici inseriti nella graduatoria regionale o nelle graduatorie aziendali di disponibilità, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza;

Premesso che la Regione Toscana ha avviato un generale processo di riordino del sistema sanitario regionale di emergenza urgenza territoriale che contempla un nuovo assetto sia delle Centrali operative 118 che della rete delle postazioni di emergenza sanitaria;

Vista la deliberazione n. 24/2009 con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle Aziende indirizzi in merito alle modalità organizzative del sistema sanitario di emergenza urgenza, in particolare affinché le medesime:

- garantiscano l'integrazione funzionale tra il personale sanitario, medico ed infermieristico operante nel sistema 118 e quello adibito al Servizio di Pronto Soccorso;
- procedano al reclutamento del personale medico necessario al funzionamento del sistema sanitario di emergenza urgenza privilegiando il rapporto di dipendenza a tempo indeterminato rispetto al rapporto convenzionale con il S.S.N.;

Considerata l'annosa difficoltà di reperire personale medico operante nel settore dell'emergenza - urgenza sanitaria territoriale che ha indotto le Aziende Sanitarie a ricorrere reiteratamente al conferimento di incarichi convenzionali a tempo determinato (ai sensi dell'art. 97 di cui sopra) per sopperire alle carenze d'organico e assicurare la copertura di un servizio essenziale;

Considerato che la totalità del suddetto personale è munito di corso DEU ma perlopiù sprovvisto del diploma in medicina generale e che, pertanto, non può essere iscritto nelle apposite graduatorie regionali;

Dato atto della professionalità e delle competenze maturate nel corso degli anni dal suddetto personale, grazie al quale è stato possibile dare continuità ai servizi del sistema toscano di emergenza urgenza;

Vista l'esigenza di non disperdere le competenze e le professionalità sopra descritte, al fine di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi del sistema ed evitare interruzioni di pubblico servizio;

Per le finalità di cui sopra, le parti concordano quanto segue:

1.gli incarichi in corso, conferiti ai sensi dell'art. 97 dell'A.C.N. per la medicina generale del 23/03/2009, sono individuati come incarichi a tempo indeterminato a condizione che:

- permangano per le singole Aziende le condizioni di necessità che hanno determinato il conferimento dell'incarico;
- il medico, in possesso dell'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale:

- sia in servizio con incarico convenzionale a tempo pieno (38 ore settimanali), presso Aziende USL della Regione Toscana, alla data di entrata in vigore del presente Accordo;
- abbia prestato servizio con incarico convenzionale per almeno 2 anni, anche non continuativi, e a

## ALLEGATO A

tempo pieno (38 ore settimanali), nell'ultimo quinquennio, senza aver riportato alcuna delle sanzioni disciplinari previste nel c. 7 dell'art. 30 del A.C.N.;

•abbia frequentato e concluso positivamente uno specifico corso “avanzato”, per un totale di circa 50 ore (parte in FAD, parte in aula), finalizzato a rafforzare le competenze per l'inserimento del personale nella rete complessiva del sistema di emergenza.

Ai medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, inclusi nella graduatoria regionale di settore valida per l'anno in corso (2016), non è richiesta l'anzianità di servizio. Per i medesimi il predetto corso “avanzato” sarà obbligatorio ma avrà carattere di corso di aggiornamento formativo non soggetto a valutazione.

2.le Aziende USL non procederanno al rinnovo dell'incarico ai medici convenzionati a tempo determinato che, pur in presenza dei requisiti previsti nel presente accordo, non intendano avvalersi dell'incarico a tempo indeterminato;

3.il personale potrà essere convenzionato a tempo indeterminato solo nella stessa Azienda USL presso la quale presta servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo ed è vincolato a mantenere la convenzione per almeno due anni nella medesima Azienda;

4.le Aziende USL assegnano i medici al Dipartimento di Emergenza-Urgenza per lo svolgimento dell'attività nel sistema sanitario regionale di emergenza urgenza;

5.il costituendo rapporto di lavoro non può prefigurare diritto di iscrizione nella graduatoria regionale della medicina generale (comma 11, art. 15 dell'A.C.N.);

6.le Aziende USL dovranno procedere alla configurazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato entro 60 giorni dalla conclusione, con valutazione positiva (ad esclusione dei medici in possesso del corso di formazione in medicina generale inclusi nella graduatoria regionale di settore valida per l'anno 2016), del corso di cui al precedente punto 1).

7.concluso il percorso previsto dal presente accordo, il personale medico in convenzione addetto all'emergenza sanitaria territoriale verrà reperito, fermo restando quanto espresso dalla deliberazione della RT n. 24/2009, esclusivamente in osservanza di quanto previsto dall'ACN in vigore, ricorrendo agli incarichi provvisori previsti all'art. 97 solo in casi di estrema necessità e urgenza e attenendosi strettamente a quanto disposto dal c. 4 e 6 dello stesso.

Il presente accordo entra in vigore a far data dalla sottoscrizione dello stesso.

Firenze, \_\_\_\_\_

Assessore diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria \_\_\_\_\_

FIMMG \_\_\_\_\_

SNAMI \_\_\_\_\_

SMI \_\_\_\_\_

Intesa Sindacale (CISL Medici, FP CGIL Medici, SIMET, SUMAI) \_\_\_\_\_